

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

***PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE
AUTOVETTURA***

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e la legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 "*Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente*"

Art. 2

Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio con conducente svolto mediante autovettura, in seguito denominato servizio N.C.C., provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 21/92, rilasciata dal Comune.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della sopracitata legge. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre

essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7 Legge 21/92.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura.

Art. 4

Condizioni d'esercizio - Riconoscibilità delle autovetture

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'articolo 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco, debitamente vistato dall'ufficio comunale competente, è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Numero delle autorizzazioni

Al sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C., è stabilito, in quanto già assentito dalla Regione Lombardia, come segue: n. 2 (due) autovetture.

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un numero minimo di cinque ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

I veicoli immatricolati per il servizio N.C.C., nei casi di necessità accertati dalla Giunta Comunale, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio.

Art. 7

Operatività del servizio

Il servizio di N.C.C. opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

La Giunta Comunale, poiché nel comune non è previsto il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche all'uopo individuate.

Art. 8

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) dal Responsabile del servizio in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;

- e) da un esperto del settore;
- d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale all'uopo designato dal Presidente.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di seguito specificate, la commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 12;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 13 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria all'organo competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il funzionario del servizio competente procede alla determinazione del caso prescindendo dal parere della commissione stessa.

Art. 9

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dell'idoneità professionale acquisita a norma della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 mediante iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio

ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo.

Il bando di concorso è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Art. 12

Contenuto del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione al fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione del titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) termine entro il quale deve essere convocata la commissione per l'esame delle domande presentate;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o la disponibilità del veicolo.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di cui all'art. 8 procede alla valutazione del seguenti titoli assegnando il punteggio a fianco indicato:

- a) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di N.C.C.:
punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri nell'ultimo quinquennio;

- b) Servizio prestato in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: **punti 0,5** per semestre fino ad un massimo di 6 semestri nell'ultimo quinquennio
- c) Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti: **punti 1** ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4;

(1) il semestre si arrotonda all'unità superiore se il servizio prestato è superiore ai tre mesi

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, sono preferiti nell'ordine:

- a) il candidato con maggiore anzianità di effettivo servizio nel trasporto di persone;
- b) assenza di altre autorizzazioni della medesima tipologia;

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 8, provvede all'assegnazione del titolo

La graduatoria di merito approvata ha validità di anni due.

I posti di organico che nel corso del biennio si rendessero vacanti o disponibili per nuova assegnazione da parte della Regione, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

L'assegnatario, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà trasmettere idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui agli artt. 6 della Legge 21/92 e 9 Legge Regionale 20/1995;
- c) essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio o al Registro delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale verrà rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- e) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimessa adeguata a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione;
- f) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- g) essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 13 del presente regolamento e fatti valere in sede di concorso;
- h) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto

compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

Il rilascio del titolo è, altresì, subordinato all'accertamento d'ufficio dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. a).

I requisiti di cui sopra continuano a non essere soddisfatti fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Art. 15 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta entro il 31 gennaio di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

La vidimazione è condizionata alla presentazione da parte del titolare di dichiarazione attestante:

- a) la volontà anche per l'anno in corso di proseguire l'attività relativa al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;
- b) che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
- c) che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge 21/92, quando il titolare stesso si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 17 **Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 18 **Idoneità dei mezzi**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la commissione consultiva di cui all'articolo 8 dispone direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del servizio, su parere della commissione di cui all'articolo 8, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 30.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'Idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 19

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione deve essere tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 20

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare all'ufficio della Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 6;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- e) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Il contenuto degli articoli 20 e 21 deve essere esposto all'interno delle vetture.

Art. 22 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978,n.384.

Art. 24 Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti , in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993;

Art. 25 Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E', altresì, obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 27 Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio della Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Responsabile del servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, sui provvedimenti adottati e/o su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 28 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia.

Art. 29 Sanzioni

Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi di quanto previsto dall'art.7-bis del D.Lgs 267/2000 e dall'art.16 della Legge 689/81;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per le fattispecie indicate negli artt. 30-32-33.

Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, sentita la commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del C.d.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'articolo 4, comma 4;
- f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previste all'articolo 23;
- g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa o pecuniaria ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento;
- h) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- i) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- j) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 31
Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 32
Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati al sensi del precedente articolo 30;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente Articolo 16;
- d) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona. di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore al due anni;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
- g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- j) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 14;
- k) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

Art. 33
Decadenza dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 16;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- f) per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 34

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 35

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del C.d.S.. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale, può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie scritte.

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio del M.C.T.C..

Art. 36

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 37

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.

INDICE

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni d'esercizio - Riconoscibilità delle autovettura
- Art. 5 Numero delle autorizzazioni
- Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 Operatività del servizio
- Art. 8 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

- Art. 9 Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio
- Art.10 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art.11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art.12 Contenuto del bando
- Art.13 Titoli oggetto di valutazione
- Art.14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.15 Validità dell'autorizzazione
- Art.16 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art.17 Inizio del servizio
- Art.18 Idoneità del mezzi
- Art.19 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art.20 Comportamento del conducente in servizio
- Art.21 Comportamento degli utenti
- Art.22 Interruzione del trasporto
- Art.23 Trasporto portatori di handicap
- Art.24 Tariffe
- Art.25 Trasporto bagagli e animali
- Art. 26 Forza pubblica
- Art. 27 Reclami
- Art. 28 Vigilanza
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 31 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 32 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 33 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 34 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 35 Procedimento sanzionatorio
- Art. 36 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 37 Abrogazione norme precedenti
- Art. 38 Entrata in vigore